



**Regione Siciliana**  
ASSESSORATO REGIONALE  
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilita' e Trasporti  
**UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA**  
Via Brenta 77 - 96100 Siracusa  
Tel. 0931 469911 (centr.) - Fax 0931 69580

U.O.3 Prot.. n° 297745

Siracusa 29 DIC 2011

**OGGETTO:** Applicazione del D.P.R. 26/12/1972 n°642

**ORDINE DEGLI INGENERI**  
della Provincia di SIRACUSA  
Via dell'Arsenale 41/44 Pal. D  
96100 SIRACUSA



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.**  
della Provincia di SIRACUSA  
Piazza Duomo 1  
96100 SIRACUSA

**ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA**  
Via Lazio 2/A  
90144 PALERMO

**Collegio Provinciale dei Geometri**  
e Geometri Laureati  
Via Mons. Carabelli 33/C  
96100 SIRACUSA

**Collegio Provinciale dei Periti Agrari**  
e dei Periti Agrari Laureati  
Vicolo a Viale Tica n. 19  
96100 SIRACUSA

Come noto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, disciplina l'imposta di bollo per gli atti, i documenti ed i registri dettagliatamente indicati nell'annessa tariffa.

In relazione alla loro natura, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con apposite Risoluzioni (N° 74/E del 23 marzo 2009 e N°139/E del 29 maggio

2009) ha fornito un'autorevole interpretazione del predetto D.P.R. specificamente per quanto riguarda atti tecnici di usuale redazione delle categorie professionali che intervengono nella redazione di un progetto, nella direzione e contabilità dei relativi lavori e del collaudo.

Fermo restando quanto sancito dall'art.2 della norma richiamata in base al quale *"L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II"*, e preso atto che l'art.19 del DPR n.642/72 chiarisce espressamente che *"I funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto"*, tuttavia per gli stessi soggetti corre l'obbligo di inviarli per la loro regolarizzazione alla competente Agenzia delle Entrate (ex-Ufficio del Registro) entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, ovvero dalla data di deposito.

Peraltro, l'art.22 del DPR n.642/72, sancisce l'obbligo in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative sia per le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del DPR n.642/72 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, sia per tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo sin dall'origine, senza prima farlo munire del bollo prescritto.

Stante quanto sopra, non può che rammentarsi che la mancata apposizione del bollo sin dall'origine costituisce pregiudizio nell'iter del procedimento amministrativo, in quanto l'art.31 del D.P.R. n.642/72 sancisce espressamente che alla regolarizzazione del bollo deve provvedere l'Agenzia delle Entrate, mediante annotazione sull'atto.

Ne consegue che gli atti non regolari secondo le disposizioni del D.P.R. n.642/72, saranno trasmessi a cura di questo Ufficio alla locale Agenzia delle Entrate, impedendosi così di fatto la conclusione del procedimento ovvero differendolo al momento in cui, effettuata la regolarizzazione, gli atti sono ritrasmessi a questo Ufficio.

Tanto perchè codesti Ordini e Collegi sensibilizzino adeguatamente i loro iscritti al puntuale adempimento delle disposizioni di cui al richiamato D.P.R.



L'INGEGNERE CAPO  
(Nazzareno Mannino)